



A.C.A.T. FIEMME ODV

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/1972

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell' Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare
della Val di Fiemme Odv

Il giorno 10 aprile 2025, alle ore 20.00, si è riunita, in modalità telematica tramite piattaforma Zoom, secondo quanto previsto dallo statuto sociale, l'Assemblea generale straordinaria della "**Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare della Val di Fiemme Odv**" in sigla "**A.C.A.T. FIEMME Odv**" con sede in Cavalese, Piazza Rizzoli, Palazzo Firmian, codice fiscale 91010570223, convocata per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di adozione di un nuovo Statuto dell'Associazione per adeguamento al nuovo "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117)
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio Direttivo, Nicoletta Del Pero la quale, constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti, in proprio e per delega numero 38 associati, dei 62 costituenti la compagine associativa;
- che del Consiglio Direttivo, oltre alla Presidente, sono presenti i consiglieri Cipriana Tomaselli, Rita Paterno, Aldo Frainer e Luca Bortolotti; assenti giustificati il Vice Presidente Claudio Zorzi ed il consigliere Dunia Gabrielli;
- che è andata deserta la prima convocazione, prevista per il giorno 9 aprile 2025 alle ore 6.00;

dichiara l'assemblea in seconda convocazione validamente costituita e passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Viene chiamata a fungere da segretaria Cipriana Tomaselli.

1. Modifica dello Statuto sociale:

La Presidente informa l'Assemblea che, in data 20 marzo, è pervenuta all'Associazione, tramite PEC, una richiesta da parte dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Trento, relativa alla modifica del secondo comma dell'articolo 20 dello Statuto sociale. Tale richiesta nasce dall'esigenza di rendere lo Statuto pienamente conforme alle disposizioni previste dalla normativa sul Terzo Settore.

In particolare, viene richiesto di adeguare la norma riguardante le modalità di sostituzione di un consigliere, poiché la nomina dei consiglieri deve essere di competenza esclusiva dell'Assemblea e non può avvenire mediante cooptazione.

La Presidente illustra quindi una relazione dettagliata in merito alle modifiche proposte allo Statuto, finalizzate sia a soddisfare le indicazioni del RUNTS, sia – contestualmente – ad aggiornare il testo alla luce dell'evoluzione dell'Approccio Ecologico Sociale.

Si apre la discussione: i partecipanti intervengono esprimendo pieno consenso sull'opportunità di adeguarsi alla normativa vigente e condividono le modifiche proposte in relazione all'aggiornamento metodologico.

Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare della Val di Fiemme
Organizzazione di Volontariato
Piazzetta Rizzoli, Palazzo Firmian – 38033 Cavalese – C.F. 91010570223



A.C.A.T. Fiemme ODV

Nel corso della discussione, il socio Guido Dellagiacomma propone una precisazione in merito all'"Approccio Ecologico Sociale", che viene accolta e integrata nel testo con il consenso unanime dei presenti.

La Presidente procede quindi con la lettura del nuovo testo dello Statuto sociale.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare e adottare il nuovo testo dello Statuto sociale, come letto dalla Presidente, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

2. Varie ed eventuali

Nulla

Esaurite le materie poste all'ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 21.30.

La Segretaria
Cipriana Tomaselli

La Presidente
Nicoletta Del Pero

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CAVALESE
REGISTRATO IL 14/06/2025, AL N. 48 SERIE 3
RISCOSSI € _____ EURO _____
DI CUI € _____ PER IPOTECARIA _____
PAGAMENTO IN DATA _____ AZIENDA _____ CAB _____

IL FUNZIONARIO
DANILO AVERSA
firma su delega della Direttrice Provinciale
GRAZIA MARIA PREVITERA

Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare della Val di Fiemme
Organizzazione di Volontariato
Piazzetta Rizzoli, Palazzo Firmian – 38033 Cavalese – C.F. 91010570223

STATUTO
della
"Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare
della Val di Fiemme"
Organizzazione di Volontariato

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata **"Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare della Val di Fiemme ODV"**, in sigla **"A.C.A.T. FIEMME ODV"** in seguito indicata come "Associazione", non dotata di personalità giuridica, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cavalese. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cavalese non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Definizioni e struttura

1. L'Associazione si configura quale sezione territoriale, di carattere federativo, dell' *"Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare del Trentino ODV"*, in sigla *"A.P.C.A.T. Trentino ODV"*.
2. L'Associazione mantiene piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e fiscale rispetto ad *"A.P.C.A.T. Trentino ODV"*, e viene rappresentata all'interno dell'Assemblea di quest'ultima dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal competente organo sociale, purché associato dell'ente medesimo, e da due ulteriori delegati.
3. L'Associazione è costituita dagli associati, riuniti nei *"C.A.T."* (*"Club Alcologici Territoriali"*) e *"C.E.F."* (*"Club di Ecologia Familiare"*), da qui in avanti indicati unicamente come *"Club"*.
4. I Club sono comunità multifamiliari appartenenti alla comunità locale, dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita, affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'Approccio Ecologico Sociale ideato, promosso e sviluppato dal Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
5. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera, promuove la cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'Approccio Ecologico Sociale che ne è il fondamento scientifico.

Art.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:



- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art.4 - Finalità e Attività

1. L'Associazione ha lo scopo di migliorare la salute ed il ben-essere della comunità in cui opera, attraverso il cambiamento dello stile di vita delle persone che la abitano, avvalendosi dell'Approccio Ecologico Sociale espresso nella metodologia Hudolin.
2. L'Associazione ha inoltre lo scopo di accogliere nei Club persone e famiglie che affrontano le molteplici difficoltà e sofferenze della vita, legate al consumo di sostanze legali ed illegali, all'azzardo, al disagio psichico, alla violenza domestica, all'elaborazione del lutto, alla solitudine e altre fragilità umane, promuovendone la partecipazione attiva all'interno dei Club, per:
 - a) migliorare la loro qualità della vita e la loro condizione sociale;
 - b) promuovere e favorire la creazione e il consolidamento di legami fra persone e famiglie nella convinzione che il dialogo, l'ascolto e la condivisione delle esperienze possa permettere di superare le situazioni di difficoltà;
 - c) promuovere il cambiamento degli stili di vita e di relazione delle persone/famiglie attraverso l'Approccio Ecologico Sociale e la frequentazione dei Club.
3. Per poter raggiungere le suddette finalità, l'Associazione potrà svolgere le suddette attività:
 - a) promuovere e diffondere l'Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia ideata, promossa e sviluppata dal Professor Vladimir Hudolin;
 - b) promuovere e valorizzare lo sviluppo e la diffusione dei Club sul territorio di riferimento;
 - c) promuovere la formazione e l'aggiornamento dei volontari dell'Associazione, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative di carattere formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori ed altre attività simili;
 - d) promuovere e curare la ricerca e la formazione di nuovi volontari, al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;
 - e) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;
 - f) promuovere e tutelare i diritti delle persone e delle famiglie in cui sono presenti difficoltà e sofferenze legate al consumo di sostanze legali ed illegali, all'azzardo, al disagio psichico, alla violenza domestica, all'elaborazione del lutto, alla solitudine e altre fragilità umane;
 - g) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;

- h) migliorare l'informazione nei confronti della cittadinanza sui programmi territoriali e sui servizi relativi alle dipendenze nella Provincia di Trento;
 - i) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra soggetti diversi, sia privati che pubblici;
 - j) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
 - k) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
 - l) fornire, laddove possibile ed opportuno, ogni tipo supporto relazionale e materiale nei confronti delle persone con problemi legati al consumo di sostanze legali e illegali, gioco d'azzardo, disagio psichico e altre fragilità umane, e alle loro famiglie, ad esempio attraverso l'attività svolta nei Club, così come l'istituzione di gruppi di ascolto e di mutuo-aiuto, la consulenza e mediazione familiare, la formazione di gruppi di lavoro, l'organizzazione di incontri formativi a tema;
 - m) promuovere e/o gestire servizi di informazione e di supporto logistico alle famiglie, oltre che indicazioni utili sui servizi, le risorse e in generale le possibilità esistenti sul territorio in relazione al bisogno specifico che esse presentano;
 - n) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale e ludico-ricreativo per persone con problemi legati al consumo di sostanze legali e illegali, gioco d'azzardo, disagio psichico e altre fragilità umane e alle loro famiglie quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, spettacoli, sagre, mostre, concerti, gite, gemellaggi;
 - o) promuovere e/o finanziare e/o realizzare e/o partecipare a progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo a sostegno di persone con problemi legati al consumo di sostanze legali e illegali, gioco d'azzardo, disagio psichico e altre fragilità umane, e alle loro famiglie;
 - p) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, corsi, laboratori, workshop, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche e alle attività istituzionali;
 - q) rappresentare e tutelare le persone con problemi legati al consumo di sostanze legali e illegali, gioco d'azzardo, disagio psichico e altre fragilità umane, e le loro famiglie, presso le istituzioni e in tutte le sedi opportune, oltre che attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario;
 - r) aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare i programmi di informazione, formazione, prevenzione e ricerca in campo alcolico, in collegamento con A.P.C.A.T. Trentino ODV;
 - s) promuovere ed organizzare progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sulle finalità dell'Associazione;
 - t) promuovere e/o realizzare e/o finanziare e/o partecipare a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - u) promuovere e/o finanziare e/o sviluppare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi poveri e in via di sviluppo, con particolare riferimento a quelli che si prefiggono di aiutare gli individui e le famiglie all'interno delle quali sono presenti problemi legati all'alcol o ad altre forme di dipendenza, anche tramite la raccolta e l'invio a tali popolazioni di beni di prima necessità quali, ad esempio, cibo, denaro, vestiti, medicine, materiale sanitario ed articoli per la scuola e per la casa;
 - v) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
 - w) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Q
2
1
3
2
1

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15

(quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Codice del Terzo Settore.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - b) l'Assemblea;
 - c) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - d) il Presidente.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il

collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f. eleggere, fra i propri associati, 2 (due) delegati all'Assemblea di A.P.C.A.T. Trentino ODV, i quali vengono sostituiti in occasione di ogni Assemblea elettiva dell'Associazione;
- g. nominare, fra i propri associati, uno o più candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo di A.P.C.A.T. Trentino ODV, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva di quest'ultima;
- h. nominare, fra i propri associati, l'eventuale candidato alla carica di Presidente di A.P.C.A.T. Trentino ODV, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva di quest'ultima;
- i. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- m. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
 - e. mancata partecipazione a più di 4 (quattro) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.
2. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri, per uno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti delle ultime elezioni. I Consiglieri subentrati resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che deciderà sulla loro conferma. In caso di conferma, essi manterranno l'incarico fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in corso. Qualora non fosse possibile applicare questa procedura, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli associati, che sarà chiamata a eleggere i sostituti per il reintegro del Consiglio Direttivo fino alla sua naturale scadenza.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del

Nicola De Pa

Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile al massimo per 2 (due) mandati.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea dei delegati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;
 - e) mancata partecipazione a più di 4 (quattro) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - I Club

1. I Club sono espressioni aggregative territoriali prive di autonomia gestionale, patrimoniale e contabile rispetto all'A.C.A.T. del proprio territorio, godono di libertà di iniziativa e di azione nel perseguire le finalità elencate dall'art.4 del presente Statuto.
2. I Club sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e lo coadiuvano nello sviluppo, organizzazione e gestione delle attività nei territori di propria competenza.
3. I Club possono indicare uno o più candidati in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Per ogni esercizio sociale deve essere inoltre predisposto da parte del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre.

4. I bilancio di esercizio preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo la maggioranza prevista dall'art.15, c.3, del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.30 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO A CAVALESE

Addi 14/04/2025 al n° 48 s. 3

